ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI FONDI PER LA SISTEMAZIONE DEI DEBITI RELATIVI AI RICOVERI DEGLI INFERMI POLIOMIELITICI, DISCINETICI E LUSSATI CONGENITI DELL'ANCA

Art. 3

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'esercizio finanziario 1967 in 5.832 milioni e per l'esercizio finanziario 1968 in lire 3.000 milioni sara' fronteggiato mediante riduzione delle somme stanziate nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i suindicati esercizi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancia.

Versione in vigore dal 24 febbraio 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Assegnazione straordinaria di fondi per la sistemazione dei debiti relativi ai ricoveri degli infermi poliomielitici, discinetici e lussati congeniti dell'anca
Estremi	Legge 23 gennaio 1968, n. 21
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/assegnazione-straordinaria-di-fondi-per-la-sistemazione-dei-debiti/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it